

Associazione Pensionati Bre Cuneo - Cuneo 24/02/2023

Brevi Note su:

Previdenza Complementare: Cosa prevede il D.lgs. n. 252/2005

Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo ISP

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP

Cosa prevede il Decreto lgs. n. 252/2005

Prestazioni -> Erogazione:

1) Durante la fase di accumulo:

- **Anticipazioni** : massimo 75% del montante per:

- spese mediche (tassazione su M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata, su M3 15% -> 9%)
- acquisto/ristrutturazione 1° casa iscritto/figli (tassazione su M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata, su M3 23%)
- 30% del montante per altri motivi (tassazione su M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata, su M3 23%)

2) Alla cessazione del rapporto di lavoro senza diritto alla pensione:

- **Riscatto 100%** se invalido permanente o inoccupato da più di 48 mesi per dimissioni o licenziamento (tassazione M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 15% -> 9%);

- **Riscatto al 50%** : se inoccupato da più di 12 mesi e non oltre 48 mesi o in caso di accesso al Fondo di Solidarietà (tassazione M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 15% -> 9%). **Possibilità di Riscatto dell'ulteriore 50%** dopo 24 mesi con tassazione al 23% anziché 15 -> 9%

Cosa prevede il Decreto lgs. n. 252/2005

Prestazioni -> Erogazione:

3) Al raggiungimento dei requisiti previsti per le Prestazioni Pensionistiche:

- 100% Rendita (E' opportuno richiedere la rendita solo su M3 essendo tassata in modo definitivo con aliquota 15% -> 9%. La rendita relativa a M1 e M2 è invece assoggettata a tassazione ordinaria);

- almeno il 50% in Rendita / restante % in Capitale;

- 100% in Capitale (se il Montante è esiguo o se si è «vecchi iscritti»).

N.B.: Anche per i vecchi iscritti, qualora il 70% di M3 trasformato in rendita dovesse determinare una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale, la tassazione dell'intero Montante avverrebbe applicando su M1 e M2 le aliquote rispettivamente del TFR e del TFR modificata e su M3 l'aliquota del 15% -> 9%.

Qualora invece la rendita calcolata come sopra definito dovesse essere superiore all'assegno sociale, l'erogazione dell'intero importo verrebbe riconosciuto ai «vecchi iscritti» applicando la tassazione meno favorevole relativa a M2 anche sulla quota di M3.

Cosa prevede il Decreto lgs. n. 252/2005

Prestazioni -> Erogazione :

4) Alla cessazione del rapporto di lavoro:

- **R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata):** Prestazione in forma capitale rateizzata in rate che decorrono dalla richiesta e vengono erogate fino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Possono richiedere la R.I.T.A. tutti coloro a cui mancano non più di 10 anni al pensionamento di vecchiaia e sono sul Fondo di Solidarietà da più di 24 mesi ovvero coloro che hanno cessato l'attività lavorativa e che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nei cinque anni successivi alla richiesta (ancorché già in pensione di anzianità anticipata).

La tassazione è più favorevole di quella prevista per le prestazioni di cui al punto 2) potendo beneficiare del 15% -> 9% anche su M1 e M2.

La R.I.T.A. può essere revocata in qualsiasi momento.

Durante l'erogazione della R.I.T.A. si possono effettuare versamenti contributivi volontari e richiedere anticipazioni.

Cosa prevede il Decreto lgs. n. 252/2005

Prestazioni Accessorie - I fondi pensione possono prevedere:

- 1) TCM/ Invalidità permanente
- 2) LTC
- 3) Eventuali ulteriori coperture accessorie

Presso il Fondo Pensione Brebanca le Prestazioni accessorie riguardavano:

- **TCM /Invalidità permanente** (una polizza con onere a carico azienda per i dipendenti, una ulteriore con onere a carico associati collettiva con indennizzo di 50.000 euro e premio di 155 euro annui)
- **LTC** (Premio di 70 euro annui per associato e familiare, rendita di 1500 euro mensili in caso di non autosufficienza)
- **Polizze Sanitarie**

Con gli Accordi Sindacali del 3 agosto 2021 e segg. le prestazioni già in essere presso il Fondo Bre sono state, nel corso del 2022, volturate

a) al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo ISP per quanto riguarda la TCM/Invalidità permanente con onere a carico azienda,

b) al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP per quanto riguarda la polizza LTC.

Non sono state rinnovate le ulteriori polizze in essere presso il Fondo Brebanca riguardanti la TCM / Invalidità permanente con onere a carico associati e le polizze sanitarie.

Prestazioni accessorie attive nel Gruppo ISP:

- TCM /Invalidità permanente volontaria : onere a carico Associati, (premi variabili per età e sesso), gestite dal Fondo Pensione del Gruppo ISP attraverso convenzione con ElipsLife**
- Long Term Care (LTC): gestite dal Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP con polizze collettive e volontarie (si rinvia alla apposita slide sul tema LTC)**
- Polizze Sanitarie : previste esclusivamente per gli iscritti al Fondo Sanitario con Percorso di Ingresso ovvero con Gestione Mista.**

Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo ISP

Erogazione Prestazioni:

1) Durante la fase di accumulo:

- **Anticipazioni** : massimo 75% per:

- spese mediche (tassazione M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 15% -> 9%),
- acquisto/ristrutturazione 1° casa (tassazione su M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 23%),
- 30% del montante per altri motivi (tassazione su M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 23%).

2) Alla cessazione del rapporto di lavoro senza diritto alla pensione:

- **Riscatto 100%** se invalido permanente o inoccupato da più di 48 mesi per dimissioni o licenziamento (tassazione M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 15% -> 9%);

- **Riscatto al 50%** : se inoccupato da più di 12 mesi e non oltre 48 mesi o in caso di accesso al Fondo di Solidarietà (tassazione M1 e M2 aliquote TFR e TFR modificata e su M3 15% -> 9%).

Possibilità di Riscatto dell'ulteriore 50% dopo 24 mesi con tassazione al 23% anziché 15 -> 9%

Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo ISP

Erogazione Prestazioni:

3) Al raggiungimento dei requisiti previsti per le Prestazioni Pensionistiche:

- **100% in Rendita** con estinzione della posizione presso il Fondo;
- **almeno il 50% in Rendita / restante % in Capitale**: applicazione dell'art. 11 del D. lgs 252/2005 che riconosce la tassazione del 15% -> 9% anche ai «vecchi iscritti»; conseguente estinzione della posizione presso il Fondo;
- **100% in Capitale** (se il Montante è esiguo o se si è «vecchi iscritti»).

N.B.: Anche per i vecchi iscritti, qualora il 70% di M3 trasformato in rendita dovesse determinare una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale, la tassazione dell'intero Montante avverrebbe applicando su M1 e M2 le aliquote rispettivamente del TFR e del TFR modificata e su M3 l'aliquota del 15% -> 9%.

Qualora invece la rendita calcolata come sopra definito dovesse essere superiore all'assegno sociale, l'erogazione dell'intero importo verrebbe riconosciuto ai «vecchi iscritti» applicando la tassazione meno favorevole relativa a M2 anche sulla quota di M3.

Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo ISP

Erogazione Prestazioni:

4) Alla cessazione del rapporto di lavoro:

- **R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata):** La prestazione è rateizzata in rate trimestrali che decorrono dalla richiesta e vengono erogate fino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Possono richiedere la R.I.T.A. tutti coloro a cui mancano non più di 10 anni al pensionamento di vecchiaia e sono sul Fondo di Solidarietà da più di 24 mesi ovvero coloro che hanno cessato l'attività lavorativa e che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nei cinque anni successivi alla richiesta (ancorché già in pensione di anzianità anticipata).

La tassazione è più favorevole di quella prevista per le prestazioni di cui al 2) punto potendo beneficiare del 15% -> 9% anche su M1 e M2.

La R.I.T.A. può essere revocata in qualsiasi momento.

Durante l'erogazione della R.I.T.A. si possono effettuare versamenti volontari e richiedere anticipazioni.

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP

Iscrizione:

Al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP hanno potuto iscriversi tutti coloro che, provenienti da UBI, fossero già iscritti alle polizze Cargeas e Generali, al Fondo Assistenza UBI, alla Cassa assistenza Banca Marche.

Tempo per tempo accedono gli esodati e i dipendenti cessati dal servizio purché avessero già perfezionato prima della cessazione l'adesione al Fondo stesso.

1) Nei primi due/quattro anni l'adesione prevede:

- Iscrizione al Fondo Sanitario ISP (contributo di ingresso 0,5% sulla pensione lorda + 0,05% per il familiare fiscalmente a carico);
- Iscrizione ad Unisalute che garantisce i rimborsi delle spese sanitarie attraverso una polizza (900 euro annui per l'associato, 325 per il coniuge non a carico, 280 per i figli non a carico) vedere Appendice 2 – Percorso d'ingresso.

2) Dopo i primi due/quattro anni il Fondo Sanitario ISP gestisce direttamente i rimborsi delle spese sanitarie:

- la permanenza nel Fondo ISP comporta il contributo annuo del 3% per l'associato e dell'1% per il coniuge non fiscalmente a carico in luogo del contributo d'ingresso e dei premi per la polizza Unisalute, pagati nei primi 2/4 anni.

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP

Prestazioni accessorie: polizze LTC (Long Term Care -> Perdita autosufficienza)

1) Associati al Fondo Sanitario ISP beneficiari della LTC del settore del Credito

- **LTC Collettiva:** in essere da 1.1.2008; gestita da Casdic, il premio è a carico delle aziende per i dipendenti in servizio, non previsto per i pensionati. In caso di non autosufficienza: Rimborsi spese per 16.800 euro annui.
- **LTC Collettiva per i coniugi degli associati al Fondo Sanitario:** Gestita da UnipolSai. Premio a carico di tutti gli associati pari a 10 euro annui; Rendita in caso di non autosufficienza del coniuge di 1.200 euro mensili.
- **LTC Volontaria per Associati e Familiari:** Gestita da Generali e decorrente da 1.1.2022. Premio di 68 euro annui, rendita in caso di non autosufficienza di 1.000 euro mensili. Ingresso in copertura da 18 anni a 70 anni. Per il 2023 la copertura prevede un premio di 70 euro annui e una rendita di 1.300 euro mensili.
- **LTC ex Fondo Pensione Brebanca:** Polizza 74071 gestita da Generali e volturata al Fondo Sanitario ISP; confermata fino a tutto il 31/12/2023 (data prevista per la verifica triennale del premio e delle coperture).
- **LTC Collettiva e LTC Volontaria ex Fondo Assistenza UBI:** Gestite da Generali: Collettiva da 500 euro di Rendita e premio pagato dal Fondo Assistenza; Volontaria con premio a carico associati. Far riferimento alla comunicazione del giugno 2022.

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP

2) Associati al Fondo Sanitario ISP non beneficiari della LTC del settore Credito

Gestita da Unisalute

- **LTC Collettiva:** Gestita da Unisalute. Premio a carico dell'Associato di 30 euro annui; in caso di non autosufficienza: Rimborsi spese per 275 euro mensili.

- **LTC Collettiva per i coniugi degli associati al Fondo Sanitario:** Gestita da Unisalute. Premio a carico di tutti gli Associati pari a 30 euro annui; Rimborsi spese in caso di non autosufficienza del coniuge di 275 euro mensili.

- **LTC Volontaria per Associati e Familiari:** Gestita da Generali. Polizza decorrente da 1.1.2022. con premio di 68 euro annui e rendita in caso di non autosufficienza di 1.000 euro mensili. Ingresso in copertura da 18 anni e fino a 70 anni.

Per il 2023 la copertura prevede un premio di 70 euro annui e una rendita di 1.300 euro mensili.

- **LTC Volontaria ex Fondo pensione Brebanca:** Gestita da Generali. Polizza volturata al Fondo Sanitario ISP; confermata fino a tutto il 31/12/2023 (data prevista per la verifica triennale del premio e delle coperture).

- **LTC Collettiva e LTC Volontaria ex Fondo Assistenza UBI:** Gestite da Generali: Collettiva da 500 euro di Rendita e premio pagato dal Fondo Assistenza; Volontaria con premio a carico associati. Fa fatto riferimento alla comunicazione del giugno 2022.